

CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

I

Tizio certamente doveva denunciare al Vescovo un sacerdote secondo i canoni 904 e 2368 §2. Pur conoscendo il dovere e l'annessa sanzione non lo fece. Poi colle dovute condizioni si confessa, promettendo seriamente di farlo quanto prima e viene assolto dalla censura incorsa. Ma dopo la Confessione muta la volontà e non si sente di denunciare e non denuncia... Incorre di nuovo la scomunica? può essere assolto?

R. - E' chiaro, che senza la promessa seria di fare quello che vuole la legge nessuno può assolverlo dal peccato di omissione. Si può dubitare se incorra di nuovo la scomunica. Molti autori affermano, perchè altrimenti resta inutile la sanzione. Altri negano, perchè nel Diritto non si accenna neppure alla **reincidenza** nella pena per chi non osserva la legge: del resto un effetto della legge vi fu nella prima fase, cioè per quel tempo in cui l'individuo rimase scomunicato. Negano fra gli altri: **Cerato** *Censurae vigentes* N. 45 Adn. e. **Noldin** *de Censuris* N. 103 edit. XXX Codici J. C. adaptata XVIII - **Bucceroni** *Commentarium* III, in *Const. Sacram Paenit* n. 37. Nel can. 2368 citato non si parla di **reincidenza**; mentre in altri casi (p. es. nel solenne can. 2254) la si esprime. Quando *legistator voluit, dixit: ergo quando non dixit...*

Parergon I. — Per disobbligare dalla denuncia, certi autori antichi e moderni le hanno escogitate tutte. Lasciamo le ragioni da parte del sollecitante, da parte del sollecitato fu detto, che cessa l'obbligo, se certamente si è corretto, se fu collocato in posto alto; se la sollecitazione avvenne da molti anni; se (questa l'avevo mai trovata) si può ritenere che non confesserà più; etc. etc. Una parola sola: **E' certo** che l'unica ragione per la quale cessa l'obbligo è la morte del sollecitante. Chi non crede a me, domandi al **S. Ufficio**: e questi mi darà tutta la ragione.

Parergon II. — Pare inutile cercare se chi promise di denunciare, fu assolto e poi mutata voluntate non denuncia, ricada nella scomunica: perchè, anche se vi ricade essa è nemini riservata ed ogni Confessore può assolvere (posta di nuovo la volontà seria di fare quello che deve fare).

R. - Ognuno comprende, che essere in istato di colpa anche grave senza scomunica è una cosa: essere per di più scomunicato è un'altra cosa ben più grave, come provano i Moralisti quando espongono gli **effetti** della scomunica, (*quos vide*).

II

I biglietti pasquali che si distribuiscono nelle parrocchie devono portare l'**Imprimatur**?

R. - Se alcuno volesse negarlo, perchè qui non si verifica l'edere nè il fieri **publici juris** del can. 1385 § 1 e § 2 (perchè il parroco dà il biglietto solo a quelli che si comunicano in parrocchia), dovrebbe tuttavia ammettere che la censura del Vescovo è sempre molto opportuna ad evitare affermazioni o false o inconcludenti o peggio sui biglietti stessi: p. es. l'epiteto di Venerabile a chi non lo è; o i 6666 colpi dati a Gesù nella flagellazione; o la giaculatoria « S. Giuseppe, amico del S. Cuore » etc. etc.

III

Un Sacerdote contrasse da molti anni matrimonio civile con Tizia: oggi si presenta (è Pasqua) ad un confessore; e gli dice: « Conosco il Diritto Canonico, quindi la scomunica che io contrassi allora (can. 2388, § 1); ma io non posso separarmi da quella donna: è Pasqua e mihi **durum est** (can. 2254, § 1) permanere in statu **gravis peccati**; perciò domando l'assoluzione in urgenza, per comunicarmi more laicorum; poi ricorriamo alla S. Sede, etc. etc. ».

R. 1. - Il caso è considerato e risolto in un Atto di S. S. Pio XI per mezzo di un decreto della S. Penitenzieria (18 apr. 36). Vedi A.A. Sedis XXVIII giu. p. 242. **Monitore Eccles.** 936 p. 232 e le **Riviste Diocesane**; nella **Milanese** settembre 36, p. 314.

In questo documento solenne si dice: Che nella Chiesa Cattolica in passato fere numquam si dispensò il Clero dalla legge del Celibato; al presente mai, neppure in morte. Però al presente, per la nequizia dei tempi allquando contigere solear, che qualche sacerdote disgraziato si trovi legato dal vincolo del matrimonio civile **necessitato a coabitare colla donna** complice della sua apostasia, quantunque ad cor reversus. La Madre Chiesa per provvedere all'anima di lui e della donna, ove vi sia la promessa di assoluta perfectaque in posterum continentia perpetuo servanda, interviene quantum in se est, si et quando peculiaribus id suadeant rerum adjuncta. Ma la cosa è riservata **esclusivamente alla Sacra Penitenzieria**. Il S. Padre « **Suprema sua auctoritate** » si è degnato « **decernere ac statuere ut**, firma, excommunicatione de qua in can. 2388, § 1, l'assoluzione nel caso e l'ammissione del soggetto ai sacramenti more laicorum ab ipsa tantum S. Paenitentiarum Apost. servata speciali procedendi forma et sub peculiaribus cautelis et conditionibus, prescritte da Sua Santità, concedi possint; e si aggiunge, che se l'assoluzione e l'ammissione ai sacri Sacramenti da qualche sacerdote in pericolo mortis fosse concessa rimane l'obbligo (se il penitente convalescerit) di ricorrere alla stessa S. Penitenzieria, come nel can. 2252 si prescrive per le censure riservate specialissimo modo alla S. Sede. Il Papa vuole che questo decreto « **fiat publici juris, contrariis quibuscumque, etiam speciali mentione dignis non obstantibus** ».

Quindi nel caso la causa dev'essere portata alla S. Penitenzieria e non si applicherebbe il can. 2254. Supposto che in pericolo di morte un sacerdote qualunque avesse dato l'assoluzione e

l'individuo assolto convaluerit, bisogna ricorrere alla stessa S. Penitenzieria per accipere mandata, quantunque quella scomunica non sia specialissimo modo riservata.

2. — Si occuparono di questo caso i **Periodica de re morali, canonica, liturgica** (fondati dal P. Vermeersch, come è noto), l'anno scorso, pag. 200.

Rimangono certo in vigore nel nostro caso i canoni 882 e 2252 (quos vide): però data l'assoluzione bisogna certamente ricorrere: questi due canoni riguardano il caso di morte. E si domanda: fuori del pericolo di morte è applicabile il c. 2254, § 1?

Alcuni autori negano (p. es. C. **Collationes Brugenses** 1936, p. 337). Ad altri pare si possa affermare, secondo i canoni 19, 22, 23 (quos vide); perchè il Decreto della S. Penitenzieria non derogava chiaramente al can. 2254, il quale dà la facoltà riguardo ad ogni censura: e si capisce come esso (Decreto) ricorda solo il can. 2252, non il 2254; perchè questo ultimo già obbliga a ricorrere anche per la scomunica del can. 2388 § 1; mentre il can. 2252 per sè non obbliga.

Così nei **Periodica** (citati sopra). A me parrebbe che il decreto della S. Penitenzieria (18 aprile 36) sia assoluto. E' sempre riservata la causa di cui trattiamo ad Essa. In pericolo di morte ogni sacerdote assolve, cum onere recurrendi, si absolutus convaluerit.

Quanto alle condizioni da imporre ci pensa la stessa S. Penitenzieria; poste le quali, lo stesso Tribunale permette che l'individuo riceva i Sacramenti *more laicorum* etc. etc. secondo il can. 2251.

Parergon. — E se questo sacerdote fosse già *separato* e dovesse esser sempre separato dalla donna? — R. Se il caso è occulto lo assolve l'Ordinario, can. 2237, § 2, non se pubblico, ivi § 1. Per il foro interno assolve ogni sacerdote che ha facoltà sulle censure simpliciter riservate alla S. Sede e ogni sacerdote in pericolo di morte senza onere di ricorrere si infirmus convaluerit, c. 882 e 2252 e in casu urgentiore (fuori del pericolo di morte) ogni sacerdote (Confessore) sub onere recurrendi postea, can. 2254 § 1. Quanto agli effetti di questa assoluzione, remoto scandalo, vedi il can. 2251.

CASI DA STUDIARE

1. — Un sacerdote scomunicato vitando tiene in sua difesa privatamente, delle conferenze in materia religiosa. Un laico vi assiste per vedere se le ragioni lo persuadono; un altro pure assiste per confutarlo

2. — Come i sacerdoti debbano usare di quello che percepiscono dalla **attività ecclesiastica e loro sopravvanza**.

3. — Tizio, senza colpa non recitò l'ultima parte del Breviario. Addormentatosi si sveglia alle 24 e 10 minuti (o ai dieci minuti, se si vuol dire): e ragiona così: secondo il tempo vero il giorno è finito ed io non sono più obbligato all'Ufficio di ieri: però secondo il tempo medio non è ancor incominciato il giorno seguente: posso bere qualche cosa e poi celebrare.

Mons. CARLO GORLA

Penitenziere Maggiore della Metropolitana di Milano